

Sessione Parlamentare 1857

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 18 Maggio 1857

OGGETTO

Giurisdizione dei detenuti nella reclusione
Militare

Articolo Unico

I reati di competenza dei Tribunali militari a norma del Codice penale militare e della legge 10 Ottobre 1848, quando saranno commessi da condannati alla reclusione militare mentre stanno scontando la pena, saranno giudicati dal Consiglio di Guerra divisionale e puniti a termini del predetto codice e della citata legge.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente

Novo addì 20 Maggio 1857.

Il Presidente del Senato
S. Alfonsi

17.° 80.
Progetto di legge
adottato dal Senato del Regno
e presentato alla Camera della guerra
(dalla Camera)
nella tornata del 20 Maggio 1857.

Giurisdizione sui detenuti
nella reclusione militare

Signori

I Sott' Ufficiali e soldati detenuti nella reclusione militare continuano ad appartenere all'esercito attivo, sono iscritti ai ruoli dei corpi, procurano ai fratelli l'esenzione dalla leva sono governati da Superiori militari e soddisfano in somma a tutte le condizioni per cui altri riveste il carattere di soldato, ed è sottoposto alle militari leggi ed alla militare giurisdizione. Essi furono quindi col R. Decreto delli 2 febbrajo 1853 apoggiate sui reati che vennero a commettere in quello stabilimento in parte all'autorità Disciplinare del Governatore o di un Consiglio di disciplina che procedeva sopra istruzione in forme accuratamente determinate, e sui reati più gravi alla giurisdizione dei Consigli di guerra misti.

Queste norme furono osservate sino alla Legge 15 June 1858 colla quale affine di coordinare le nostre leggi militari alle nuove istituzioni politiche che furono soppiesti i Consigli di guerra misti e devoluta la loro giurisdizione ai Tribunali ordinari, riservati bensì (art. 9) ai Tribunali militari di reati generalmente che rivestono carattere militare. Ma per una ommissione susabile fra le molte e gravi preoccupazioni di quell'epoca si omiss di comprendere in siffatta riserva i reati militari commessi da detenuti alla reclusione militare. Quindi avvenne il

113

Doppio inconveniente che fu da una
parte conservato il disposto del R. Decreto
del 1833 che stabiliva per reati minori
pene notevoli da infliggersi senza suffi-
cienti guarentigie per sé, e dall'
altra la cognizione delle cause anche
meramente militari devolute ai Consigli
misti spò ai Tribunali ordinari. Quindi
ancora doveva avvenire ed avvenne che sia
per la natura delle forme cui venno
naturalmente soggetti i comuni procedimenti
sia per altre difficoltà quei reati e
segnatamente quello della insubordinazione
sfuggirono allora in poi alla repressione
delle leggi ad almeno non l'ebbero suffi-
ciente e appropriata alla qualità di
epi reati. Ne infatti indugiarono a
manifestarsi gli inconvenienti di questo
stato di cose e fin dal 1854 gravi disordini
succeduti in quello stabilimento ne obbli-
garono a venir domandare al Parlamento
mezzi efficaci onde porvi rimedio. Se non
che interrotto il corso della nostra proposta
dalla chiusa della sessione, indugiammo
a rinnovarla nella sessione successiva nella
fiducia che potesse votarsi nel nuovo codice
Penale Militare che il Governo presentò nel
1855 al Senato del Regno.

Ma poiché siffatto codice non fu
neppure in quest'anno votarsi dal Parla-
mento, e fueme opai di non sapiar più
oltre l'Autorità Militare, che regge lo
stabilimento di cui si tratta, espotta alle
gravi contingenze cui dà luogo questa

lacuna) abbiamo dovuto proporre di nuovo al Senato del Regno il progetto del 1854 che esso approvò teste con qualche modificazione o piuttosto spiegazione a cui il Governo ha dal suo lato pienamente acconsentito.

Abbiamo ora l'onore di presentare lo stesso progetto alla Camera, pregandola di volerlo deliberare d'urgenza. Le cose esposte ci dispensano dallo svolgere più ampiamente i motivi, giacchè è ben manifesto, che restituendo alla giurisdizione militare i reati, che per semplice inavvertenza se venivano sottratti non si fa che attribuirli a quei soli giudici che li possono convenientemente apprezzare, appoggarli ai procedimenti comuni alla giustizia, e ricattare in una parola nell'ordine naturale delle cose. Inchè ne giova ripetere i dettami alla disciplina militare essendo sempre militari, comandi dati da militari e destinati a ricattare nei corpi, ragioni mode che siano paragonate agli atti militari anche nella disciplina, se pur non vuoi che quello stabilimento di pena diventi una scuola d'insubordinazione e un teatro di scandali.

Pellati

SESSIONE 1857

N.º 80-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

LEO, GIOVANOLA, RICCARDI E., MAZZA P., COSSATO,
SOMIS, SCANO

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Guerra e Marina

(LAMARMORA)

nella tornata del 20 maggio 1857

Giurisdizione sui detenuti nella reclusione militare

Tornata del 2 giugno 1857

SIGNORI,

Presentato dal Governo nella sessione del 1854 al Senato del regno un progetto di legge per l'approvazione di un nuovo Codice penale militare portante delle essenziali riforme a quello del 1840 ed alla legge 10 ottobre 1848 attualmente in vigore, attesi i lunghi e profondi studi che esigea un lavoro di così grave entità nei molti miglioramenti ed importanti modificazioni che la Commissione senatoria incaricata del preventivo esame aveva in animo d'introdurvi, non solo poté esser concesso di venire il medesimo portato a discussione nanti il Senato nella sessione del 1854, ma non si tardò neppure a riconoscere la impossibilità di potervi far luogo nella presente sessione, la quale già volge al suo termine.

Ciò fu in causa che il signor ministro della guerra ponendo mente all'assoluta necessità di non più oltre differire l'emana- zione d'un provvedimento, il quale, quantunque formante og- getto delle disposizioni del nuovo Codice, era però del mas- simo interesse di venir prontamente sancito ed adottato, onde ricondurre la voluta disciplina nello stabilimento della reclu- sione militare, la quale per effetto delle leggi attualmente in

(80-A)

vigore non si scorgerebbe abbastanza assicurata, si faceva nella tornata del 23 precorso aprile a riprodurre nanti il Senato il relativo progetto di legge che già presentato nel 1854 non poté per la poco dopo avvenuta chiusura delle Camere discutersi in quella sessione; né se ne curò indi la riproduzione nelle successive sessioni, perchè, come sopra si accennò, fu quella disposizione legislativa racchiusa nel progetto del nuovo Codice penale militare che intendesi di far sancire dal Parlamento.

I motivi di somma urgenza che determinano quest'anticipato provvedimento, nonostante la pendenza d'una legge generale che contempla anche il caso di cui trattasi, sono di tanta evidenza, come verrà meglio dimostrato in appresso, da non lasciar luogo a dubitare dell'opportunità, anzi della necessità di doversi senza perdita di tempo aprir l'adito alla preventiva discussione del medesimo, onde ne possa aver luogo senz'altro indugio l'attuazione, giacchè gravissimi sono gl'inconvenienti che il signor ministro della guerra assicura andarsi ognora sperimentando nella parte disciplinale di quello stabilimento, e sempre imminente il pericolo di potersi per difetto di appositi ordinamenti che ne garantiscano appieno l'osservanza, verificare dei lamentevoli casi, che è del maggiore interesse di prevenire e di non lasciare impuniti, qualora accadano.

In merito poi le tante e ben persuadenti ragioni che concorrono a determinare senz'altro l'accettazione di questa legge trovandosi ampiamente svolte nelle relazioni che precedono la presentazione fattane dal signor ministro avanti le due Camere, ed anche maggiormente in quella della Commissione del Senato che ebbe per la prima ad esaminarla, per cui non esitò quest'ultimo a rivestirla della sua sanzione, dispensebbero la nostra Commissione dal venire qui esponendole di nuovo, se non che, volendovi risparmiare il disturbo di andare a rintracciarle nei preaccennati documenti, ha creduto che non vi tornerebbe discaro il sentirle ripetere nel modo il più succinto che sarà possibile.

Abolita implicitamente col nuovo Codice penale militare del 1840 la pena della catena militare ancora in vigore per disposizione del regio editto 27 agosto 1822, e surrogata alla medesima quella della reclusione militare di cui al n° 5 dell'art. 143 di detto Codice, ne avvenne che il locale già destinato per la custodia dei condannati alla catena fu poi dedicato a quelli che, a termini della legge del 1840, dovettero subire la pena della reclusione. E siccome per i primi era sempre in vigore il disposto del regio brevetto 2 febbraio 1833, col quale davansi alcuni provvedimenti atti ad assicurare il buon andamento di siffatto deposito di correzione, anche coloro, che in vigore della legge del 1840, furono poi condannati alla reclusione militare e ritenuti nello stesso stabilimento, vennero in progresso e fino all'emanazione della legge 10 ottobre 1848, retti, come per l'addietro, in quanto alla disciplina ed

alla giustizia militare, dal succitato regio brevetto 2 febbraio 1835, il quale assoggettava i condannati alla catena ai Consigli di guerra misti pei reati di maggiore gravità, e per gli altri minori reati o mancanze a punizioni disciplinari inflitte dal governatore o dal Consiglio di disciplina collo stesso brevetto creato.

Se non che, col mutato ordine di cose, sopraggiunta la provvida legge del 10 ottobre 1848, nell'essere stati colla medesima aboliti i Consigli di guerra misti e demandata la loro giurisdizione ai tribunali ordinari, salve le eccezioni di cui all'art. 5° della stessa legge, fra queste non essendo state comprese le infrazioni commesse dai condannati alla reclusione militare, ne risultò che costoro, comunque appartenenti tuttavia all'armata, giacchè continuano a figurare nei suoi quadri, ne cessano di essere considerati come membri del corpo nel quale furono arruolati e nel quale rientrano appena scontata la pena, ne lasciano del pari di giovare ai loro fratelli per l'esenzione dal servizio militare, come se fossero al reggimento, comunque sommessi alla subordinazione ed alla disciplina militare e comandati da superiori militari, rimasero sottratti alla giurisdizione dei Consigli di guerra onde dover essere giudicati (stando alla lettera della legge predetta) dai tribunali civili per infrazioni puramente militari; e di più, per quanto riguarda alle punizioni di minor conto, nel succitato brevetto del 1835, deferite alla competenza dei Consigli di disciplina, privati con grave loro discapito del beneficio di un'istruzione formale e di un giudizio regolare, in una moltitudine di casi in cui viene questa garanzia accordata dai codici posteriormente pubblicati.

Nel lodevole scopo di andare al riparo di questo doppio inconveniente, tanto più sentito in quanto che i tribunali ordinari, ravvisandosi talvolta incompetenti a giudicare dei reati militari e segnatamente dell'insubordinazione, ne avvenne che questi spesso sfuggirono alla repressione penale od almeno non l'ebbero sufficiente ed appropriata alla qualità dei reati, si è che il signor ministro, sul non infondato supposto che la sopra rimarcata omissione nelle eccezioni dell'art. 5° della legge 10 ottobre 1848 non sia stata che l'effetto d'una pura inavvertenza fra le molte e gravi preoccupazioni dell'epoca in cui quella legge emanava, si fece a presentare questo progetto, col quale, salva sempre, anche riguardo ai condannati alla reclusione militare, la giurisdizione dei tribunali avanti i quali devono essere tradotti pei reati in detta legge contemplati, s'intende attribuire alla competenza dei Consigli divisionali di guerra le infrazioni alle leggi militari che vengono dai predetti condannati commessi e mentre stanno scontando la pena, volendosi per tal modo che dessi siano posti in eguale condizione, per rapporto alla competenza ed alle pene militari, che gli altri soldati sotto le bandiere, nella stessa conformità nè più, nè meno come se fossero presenti nel corpo in cui furono arruolati; e di più che la garanzia di una pro-

(80-A)

cedura e di un giudizio regolare sia loro assicurata per tutte le infrazioni, a motivo delle quali non sarebbonsi potuti castigare disciplinarmente se fossero stati al reggimento.

Non lasciava la Commissione senatoria di farsi anche carico della contingenza d'un caso il quale, comunque assai difficile e raro, poteva però talvolta verificarsi d'un reato militare cioè commesso da un condannato alla reclusione militare prima d'essere tradotto nel luogo della pena, come quello che non veniva contemplato nell'attuale progetto di legge. Siccome però lo scopo del Governo nel proporlo non era altro che quello di scansare la continuazione nello *stabilimento* delle infrazioni alle leggi militari, e segnatamente a quelle della subordinazione, come tutte le parole usate nella relazione che precede la legge in progetto, e l'intero concetto della medesima evidentemente dimostrano; e d'altra parte la prefata Commissione senatoria non disconobbe che presentandosi quel caso potrebbe venir risolto colle regole generali della competenza, perciò la vostra Commissione non istimò di occuparsene gran fatto, tanto più che, dovendo fra non molto cadere in discussione il progetto d'intera riforma del Codice penale militare che trovasi sotto disamina presso il Senato, qualora potesse elevarsi in proposito qualche difficoltà, sarebbe quello il momento più opportuno di ventilarla con maggior maturità di consiglio e di risolverla.

Ritenuto pertanto il sovra stabilito principio, del quale le addotte ragioni non lasciano punto dubitare, che i condannati alla reclusione militare mentre stanno scontando la pena sono considerati sotto molti rapporti come facienti sempre parte della milizia e del corpo stesso cui appartenevano onde derivavane la logica conseguenza di dover essi per parità di condizione seguire la stessa sorte degli altri militari in esercizio per quanto riguarda alle infrazioni militari che possono essere da loro commesse pendente il tempo della reclusione; ritenuta la già dimostrata necessità ed urgenza del proposto provvedimento come quello che mira a meglio radicare l'ordine e la disciplina in quello *stabilimento* e ad antivenire i tanto giustamente paventati pericoli di facile collisione fra i molti detenuti che colà si racchiudono e le autorità militari preposte al reggimento del medesimo, le quali è del massimo interesse di garantire da ogni offesa od attentato per parte dei detenuti, nella somma facilità massime che loro ne somministrano la libertà di cui godono entro lo *stabilimento* e gli ordigni e gli stromenti che sono in loro mani per l'esercizio dei lavori ai quali restano assoggettati; la vostra Commissione non esita a pronunciarsi, come unanimi lo furono gli uffizi della Camera, in senso favorevole alla proposta legge; e lusingasi quindi che per le premesse considerazioni verrà la medesima da voi accettata nel modo in cui, a maggiore chiarezza e guarentigia delle giurisdizioni stabilite colla legge 10 ottobre 1848, venne dal Senato, nella redazione dell'unico articolo del quale componesi, modificata, e dal Ministero accolta.

LEO, *relatore.*

~~PROGETTO DI LEGGE~~
~~ADOTTATO DAL SENATO DEL REGNO~~

Articolo unico.

I reati di competenza dei tribunali militari, a norma del Codice penale militare e della legge 10 ottobre 1848, quando saranno commessi da condannati alla reclusione militare, mentre stanno scontando la pena, saranno giudicati dal Consiglio di guerra divisionale e puniti a termini del predetto Codice e della citata legge.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente.

Approvato nella Camera del 6 giugno 1897.

Pelloni

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Articolo unico.~~

~~Identico al qui contro.~~